



Circolare Speciale **75/2022** Diritto del Lavoro

pagine: 10

# Bonus bollette e bonus carburante 2022 per contrastare il caro energia

Anche il welfare aziendale può essere di aiuto ai lavoratori dipendenti alle prese con il caro energia. L'art. 12 D.L. 115/2022, cosiddetto decreto Aiuti-bis, stabilisce infatti che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600.

La nuova disposizione incide anche sui chiarimenti riportati dalla Circ. Ag. Entrate 27/E/2022 in relazione al bonus carburante di cui all'art. 2 D.L. 21/2022. **I beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di € 200 per uno o più buoni benzina e un valore di € 600 per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi anche eventuali ulteriori buoni benzina, incluse le somme per i pagamenti delle utenze domestiche.** La soglia di € 600 va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari a € 200 ed arriva complessivamente a € 800.

## Indice


Bonus carburante ai lavoratori dipendenti	Pag. 2
Fringe benefit non imponibili fino a € 600 per l'anno 2022	Pag. 6

## **BONUS CARBURANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI**

*Art. 51, c. 3, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 2, D.L. 21.03.2022, n. 21 - Circ. Ag. Entrate 15.06.2016, n. 28/E - Circ. Ag. Entrate 14.07.2022, n. 27/E*

L'art. 2 del D.L. 21/2022, ai fini del contenimento degli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, prevede che, solamente per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per il rifornimento del carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano), nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir. **L'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 27/2022 chiarisce che il bonus carburante, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51, c. 3 Tuir, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista del medesimo art. 51, c. 3.** Vista la ratio della norma volta ad indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti, l'Agenzia ritiene che il bonus carburante possa essere corrisposto dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché lo stesso non sia erogato in sostituzione del premio di risultato.

### SCHEMA DI SINTESI



**CHIARIMENTI**

**PREMESSA**

• L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità applicative dell'esenzione del bonus carburante fino a € 200 che è possibile erogare nell'anno 2022 da parte dei datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti.

• L'art. 2 D.L. 21/2022 individua le specifiche caratteristiche per connotare il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio ivi previsto.

**LAVORATORI  
DIPENDENTI**

• Il bonus carburante può essere corrisposto:  
.. da subito;  
.. nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti;  
.. anche *ad personam*;  
.. senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

• **Non sono previsti limiti reddituali per il lavoratore dipendente ai fini dell'ammissione al beneficio.**

**MODALITÀ  
DI APPLICAZIONE**

• I beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di:  
.. € 200 per uno o più buoni carburante;  
.. € 600 per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.

• Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni carburante per € 100 e di altri benefit, diversi dai buoni carburante, per un valore pari ad € 700, quest'ultima somma sarà sottoposta a tassazione ordinaria per la parte eccedente, poiché ha superato il limite di € 600 stabilito dall'art. 51, c. 3 Tuir.

Nel caso in cui il valore dei buoni carburante sia pari ad € 250 e quello degli altri benefit pari ad € 200, l'intera somma di € 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di € 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'art. 51, c. 3 Tuir.

**ASPETTI  
CONTABILI**

• Sotto il profilo contabile, considerato che l'eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle 2 discipline (€ 600 ex art. 51, c. 3 Tuir - € 200 ex art. 2, D.L. 21.03.2022, n. 21) comporta, in linea di principio, la tassazione della sola eccedenza per l'una (€ 600) e la integrale tassazione per l'altra (€ 200), delle erogazioni effettuate a favore del lavoratore dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.

**PRINCIPIO  
DI CASSA  
ALLARGATO**

• La retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

• In tema di benefit erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

**Pertanto, l'esenzione trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.**

**MODALITÀ  
DI EROGAZIONE**

• L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.  
• **I beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 3 Tuir possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.**

**SOSTITUZIONE  
DEL PREMIO  
DI RISULTATO**

• È possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all'art. 1, cc. da 182 a 190 L. 208/2015, con i buoni carburante in trattazione, nel rispetto della normativa ivi prevista.

• Vista la temporaneità della disciplina, limitata al solo anno 2022, al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, tali buoni, "sostitutivi" dei premi di risultato, devono essere **erogati nell'anno in corso.**

• Nel caso in cui il lavoratore dipendente chieda l'erogazione dei premi di risultato in buoni carburante, avrà diritto all'esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di € 600, sia per i predetti buoni carburante per un valore di € 200.  
• **In caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, comporta in linea di principio, la tassazione della sola eccedenza per l'una (€ 600) e la integrale tassazione per l'altra (€ 200), delle erogazioni effettuate a favore del lavoratore dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.**

CASO PRATICO

Esempio n. 1



Comunicazione ai lavoratori dipendenti dell'erogazione del bonus carburante

.....  
.....  
.....

Egr. Sig./Gent. Sig.ra  
.....

**Oggetto: Erogazioni liberali e bonus carburante.**

Io sottoscritto ....., in qualità di Legale Rappresentante della Società/Titolare della Ditta/Studio ....., sono lieto di informarti che ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir, l'Azienda/la Ditta ha deciso di riconoscere a favore di tutti i propri lavoratori dipendenti servizi "Welfare" aventi ad oggetto erogazioni liberali in natura.

Nello specifico l'Azienda/la Ditta/Studio ..... riconoscerà, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, i seguenti beni e/o servizi:

- .....
- .....
- .....

Al fine di poter usufruire dei beni e/o servizi a Te dedicati, allego, alla presente informativa, la modulistica e le procedure necessarie per poterne beneficiare.

L'Agenzia delle Entrate con la Circ. 14.07.2022, n. 27 ha chiarito che per l'anno 2022, inoltre, è possibile riconoscere ai dipendenti, un ulteriore importo, fino a € 200, di soli buoni benzina e altri titoli equivalenti, beneficiando del medesimo particolare regime fiscale previsto dall'art. 51, c. 3 Tuir.

- **Le liberalità, ove siano erogate in natura** (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) **possono rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore a € 600 e di altri ulteriori € 200 per i soli buoni carburante o titoli equivalenti per l'anno 2022.**
- L'esclusione dal reddito opera **anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente**, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.

Certo che saprai apprezzare questa attenzione, che l'Azienda/la Ditta/Studio ..... ha voluto offrire ai propri lavoratori dipendenti, ne approfitto per augurarti buon lavoro.

Cordiali saluti.

Luogo e data, .....

Il Legale Rappresentante/Il Titolare .....

Esempio n. 2

Erogazione bonus carburante unitamente ad altri beni ceduti e/o servizi prestati

<b>Dati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unitamente alle competenze che si riferiscono alla mensilità di settembre 2022, la società Alfa S.r.l. ha deciso di corrispondere al proprio dipendente Rossi Mario:<ul style="list-style-type: none"><li>.. un bonus carburante del valore di € 200 come disciplinato dall'art. 2 D.L. 21/2022;</li><li>.. un ulteriore buono carburante del valore di € 200 considerato il buon andamento della società evidenziato dal bilancio del 1° semestre 2022;</li><li>.. un buono acquisto del valore di € 50 da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato.</li></ul></li></ul>	
<b>Trattamento contributivo e fiscale</b>	Bonus carburante D.L. 21/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il bonus carburante disciplinato dall'art. 2 D.L. 21/2022 corrisposto al lavoratore dipendente rientra tra le erogazioni liberali "in natura".</li><li>• <b>Come chiarito dalla Circ. Ag. Entrate 27/E/2022, il buono carburante, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, c. 3 Tuir.</b></li></ul>
	Buono carburante e buono acquisto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il buono carburante rientra tra le erogazioni liberali "in natura".</li><li>• Il buono acquisto, da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali, anche se non riconducibile in maniera diretta ad un bene preciso, rientra tra le erogazioni liberali "in natura".</li><li>• Come disposto dall'art. 51, c. 3 Tuir, concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo per la parte eccedente a € 600 nel periodo d'imposta.</li></ul>

**Esempio n. 2 (segue)**

<b>Mensilità di settembre 2022</b>	Ipotizzando che Rossi Mario percepisca una retribuzione mensile lorda di € 2.800,00, l'imponibile contributivo e fiscale sarà così determinato:		
	Retribuzione mensile lorda	€ 2.800,00	(+)
	<b>Totale lordo</b>	<b>€ 2.800,00</b>	<b>(=)</b>
	<b>Imponibile contributivo</b>	<b>€ 2.800,00</b>	<b>(=)</b>
	Contributi Inps c/dipendente	€ 258,72	(-)
	Fondo EST c/dipendente	€ 2,00	(-)
	<b>Imponibile fiscale</b>	<b>€ 2.539,28</b>	<b>(=)</b>

**Nota**

- Il bonus carburante di € 200 previsto dal D.L. 21/2022, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista dall'art. 51, c. 3 Tuir e, non superando il limite di € 200 nel periodo d'imposta (anno 2022), **non è imponibile né ai fini contributivi né ai fini fiscali.**
- L'ulteriore buono carburante e il buono acquisto, poiché il loro valore complessivo di € 250 (€ 200 + € 50) non supera il limite di € 600 nel periodo d'imposta (anno 2022) in assenza di ulteriori benefit, **non sono imponibili né ai fini contributivi né ai fini fiscali.**

**Libro Unico del Lavoro - Stralcio sezione retribuzione - Settembre 2022**

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE	
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	107,69231		2.800,00		
9259	BONUS CARBURANTE DL 21/22			200,00			
112	BUONO CARBURANTE			200,00			
114	BUONO ACQUISTO			50,00			
9117	RATA ADDIZ. REGIONALE A.P.					45,25	
9119	RATA ADD. COMUNALE A.P.					15,62	
9173	ACCONTO ADD. COMUNALE					3,18	
39400	CONTRIBUTI INPS					258,72	
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00	
32081	TRATTENUTE IRPEF					667,32	
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,19	
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,28		
IBAN					TOTALI	2.800,28	992,28
					NETTO BUSTA	1.808,00	

	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. FIGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		2.539,28	667,32							667,32
ANNO		40.465,38	12.493,82							12.493,82
CONGUAGLIO										
	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REG. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO	
FERIE	g	21,66	10,80	10,86	15,20					
PERMESSI						ADD. REG. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONG.	TRATT. INTEGRATIVO CONG.	
R.O.L.	h	46,66		46,66	56,00		76,82			
EX FEST.	h	26,66		26,66	32,00	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO	
FLESS.						2.800,00	2.800,00	44.158,00	4.064,96	
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE	
COMUNE ADDIZIONALI							2.800,00	193,41	85.738,85	




## FRINGE BENEFIT NON IMPONIBILI FINO A € 600 PER L'ANNO 2022

Art. 12 D.L. 9.08.2022, n. 115 - Art. 51, c. 3 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Circ. Ag. Entrate 14.07.2022, n. 27/E

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600. Una soglia più che raddoppiata rispetto a quella ordinaria, pari a € 258,23. È quanto ha stabilito l'art. 12 D.L. 115/2022 cosiddetto decreto Aiuti-bis. **Il rafforzamento del welfare aziendale passa anche dall'estensione di beni e servizi esenti Irpef. Al bonus carburante con autonomo tetto di € 200 si affianca quindi una nuova agevolazione per le bollette di luce, gas e acqua.** A disposizione di aziende e lavoratori vi sono quindi un totale di € 800 di misure di welfare escluse dalla formazione del reddito imponibile, dei quali una quota pari a € 200 è "vincolata" all'utilizzo per l'erogazione dei buoni carburante. L'Agenzia delle Entrate, con una circolare di prossima emanazione, chiarirà le modalità applicative.

### SCHEMA DI SINTESI



CHIARIMENTI

INNOVAZIONE  
DELL'IMPIANTO  
NORMATIVO

- Il decreto Aiuti-bis introduce una misura che innova profondamente l'impianto normativo e la portata applicativa dell'art. 51, c. 3 Tuir per il solo periodo d'imposta 2022.
- Entro il limite di € 600, infatti, saranno non imponibili ai fini fiscali e contributivi, non solo, come è stato fino ad oggi, i beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

LAVORATORI  
DIPENDENTI

- I beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese legate alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, possono essere corrisposti:
  - .. da subito;
  - .. nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti;
  - .. anche ad personam;
  - .. senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
- **Non sono previsti limiti reddituali per il lavoratore dipendente ai fini dell'ammissione al beneficio.**

SUPERAMENTO  
DELLE SOGLIE  
DI  
ESENZIONE

- In caso di superamento delle soglie di esenzione (**bonus carburante pari a € 200 e fringe benefit pari a € 600**), le conseguenze potrebbero essere differenti.
- Se fosse superata quella del bonus carburante, l'intero l'importo dovrebbe essere assoggettato ad imposizione contributiva e fiscale.
- **Resta invece il dubbio nel caso di superamento della soglia di esenzione di € 600 per i fringe benefit.**
- Nell'attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto esposto nel dossier illustrativo al decreto Aiuti-bis, a differenza di quanto previsto dal regime "ordinario" di cui all'art. 51, c. 3 Tuir, il superamento del limite di € 600 non determinerebbe l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente imponibile della quota inferiore o uguale alla soglia di esenzione.

Esempio

Se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al lavoratore dipendente nel periodo d'imposta 2022 è pari a € 750, l'importo che concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente non sarebbe pari a € 750, ma soltanto all'eccedenza di € 150 (€ 750 - € 600) rispetto alla soglia di esenzione.

ASPETTI  
OPERATIVI

- **I datori di lavoro possono rimborsare ai propri lavoratori dipendenti le utenze domestiche.**
- Spetta al datore di lavoro la scelta di gestire o meno il plafond dei € 600, così come la scelta dell'ammontare e delle tempistiche di riconoscimento al lavoratore dipendente.
- Il datore di lavoro deve **acquisire e conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme** da parte del lavoratore dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte.
- Le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dal datore di lavoro sono considerati **costi deducibili** dal reddito d'impresa.
- In caso di fringe benefit già erogati nei mesi precedenti (da gennaio a luglio 2022) e divenuti imponibili ai fini fiscali e contributivi, per il superamento della soglia di € 258,23, gli stessi **in fase di conguaglio di fine rapporto di lavoro o di fine anno, possono essere considerati nuovamente esenti fino alla soglia di € 600** con il recupero da parte sia del lavoratore dipendente che del datore di lavoro dei contributi e delle imposte già pagati.

**MODULISTICA**

**Formulario**



**Comunicazione ai lavoratori dipendenti dell'erogazione di fringe benefit e del bonus carburante**

.....  
.....  
.....

Egr. Sig./Gent. Sig.ra  
.....

**Oggetto: Erogazione di fringe benefit e bonus carburante.**

Siamo lieti di informarla che visti i buoni risultati economici raggiunti e le opportunità offerte dalle recenti disposizioni normative, l'Azienda/la Ditta ha deciso di riconoscere a favore di tutti i propri lavoratori dipendenti servizi "Welfare" aventi ad oggetto erogazioni liberali in natura.

Nello specifico riconosceremo, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, i seguenti beni e/o servizi:

- .....
- .....
- .....

Tali importi saranno erogati nel corso del mese di ..... mediante .....

Tali valori non saranno considerati imponibili ai fini fiscali e, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito 2022.

Certo che saprà apprezzare questa attenzione che abbiamo voluto offrire ai nostri lavoratori dipendenti, le auguriamo buon lavoro.

Cordiali saluti.

Luogo e data, .....

Il Legale Rappresentante/Il Titolare .....



**CASO PRATICO**

**Esempio n. 1**

**Rimborso delle utenze domestiche e riconoscimento del bonus carburante entro le soglie di esenzione**

<b>Dati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unitamente alle competenze che si riferiscono alla mensilità di settembre 2022, la società Alfa S.r.l. ha deciso di corrispondere al proprio lavoratore dipendente Rossi Mario:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. un bonus carburante del valore di € 200 come disciplinato dall'art. 2 D.L. 21/2022;</li> <li>.. il rimborso delle utenze domestiche di energia elettrica e gas naturale del valore di € 325 come disciplinato l'art. 12 D.L. 115/2022 e riferite all'anno 2022;</li> <li>.. un ulteriore buono carburante del valore di € 200 considerato il buon andamento della società evidenziato dal bilancio del 1° semestre 2022;</li> <li>.. un buono acquisto del valore di € 50 da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato.</li> </ul> </li> <li>• I buoni e il rimborso delle utenze sono assegnati al dipendente separatamente rispetto alla mensilità.</li> </ul>																										
<b>Trattamento contributivo e fiscale</b>	Bonus carburante D.L. 21/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il bonus carburante disciplinato dall'art. 2 D.L. 21/2022 corrisposto al lavoratore dipendente rientra tra le erogazioni liberali "in natura".</li> <li>• <b>Come chiarito dalla Circ. Entrate 27/2022, il bonus carburante, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, c. 3 Tuir.</b></li> </ul>																									
<b>Trattamento contributivo e fiscale</b>	Utenze domestiche, buono carburante e buono acquisto D.L. 115/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le utenze domestiche e il buono carburante rientrano tra le erogazioni liberali "in natura".</li> <li>• Il buono acquisto, da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali, anche se non riconducibile in maniera diretta ad un bene preciso, rientra tra le erogazioni liberali "in natura".</li> <li>• <b>Come disposto dall'art. 51, c. 3 Tuir, concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo per la parte eccedente la soglia di esenzione di € 600 nel periodo d'imposta.</b></li> </ul>																									
<b>Mensilità di settembre 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipotizzando che Rossi Mario percepisca una retribuzione mensile lorda di € 2.800,00, l'imponibile contributivo e fiscale sarà così determinato:</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">.. retribuzione mensile lorda</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 2.800,00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(+)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale lordo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 2.800,00</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>(=)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Imponibile contributivo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 2.800,00</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>(=)</b></td> </tr> <tr> <td>.. contributi Inps c/dipendente</td> <td style="text-align: right;">€ 258,72</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td>.. fondo EST c/dipendente</td> <td style="text-align: right;">€ 2,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Imponibile fiscale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 2.539,28</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>(=)</b></td> </tr> </table>			.. retribuzione mensile lorda	€ 2.800,00		(+)	<b>Totale lordo</b>	<b>€ 2.800,00</b>		<b>(=)</b>	<b>Imponibile contributivo</b>	<b>€ 2.800,00</b>		<b>(=)</b>	.. contributi Inps c/dipendente	€ 258,72		(-)	.. fondo EST c/dipendente	€ 2,00		(-)	<b>Imponibile fiscale</b>	<b>€ 2.539,28</b>		<b>(=)</b>
.. retribuzione mensile lorda	€ 2.800,00		(+)																								
<b>Totale lordo</b>	<b>€ 2.800,00</b>		<b>(=)</b>																								
<b>Imponibile contributivo</b>	<b>€ 2.800,00</b>		<b>(=)</b>																								
.. contributi Inps c/dipendente	€ 258,72		(-)																								
.. fondo EST c/dipendente	€ 2,00		(-)																								
<b>Imponibile fiscale</b>	<b>€ 2.539,28</b>		<b>(=)</b>																								
<b>Nota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il bonus carburante di € 200 previsto dal D.L. 21/2022, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista dall'art. 51, c. 3 Tuir e, non superando il limite di € 200 nel periodo d'imposta (anno 2022), <b>non è imponibile né ai fini contributivi né ai fini fiscali.</b></li> <li>• Le utenze domestiche, l'ulteriore buono carburante e il buono acquisto, poiché il loro valore complessivo di € 575 (€ 325 + € 200 + € 50) non supera il limite di € 600 nel periodo d'imposta (anno 2022) in assenza di ulteriori benefit, <b>non sono imponibili né ai fini contributivi né ai fini fiscali.</b></li> </ul>																										

**Esempio n. 1 (segue)**

Libro Unico del Lavoro - Stralcio sezione retribuzione - Settembre 2022										
VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE				
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	107,69231		2.800,00					
9259	BONUS CARBURANTE DL 21/22			200,00						
112	UTENZE LUCE+GAS DL 115/22			325,00						
113	BUONO CARBURANTE			200,00						
114	BUONO ACQUISTO			50,00						
9117	RATA ADDIZ. REGIONALE A.P.					45,25				
9119	RATA ADD. COMUNALE A.P.					15,62				
9173	ACCONTO ADD. COMUNALE					3,18				
39400	CONTRIBUTI INPS					258,72				
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					2,00				
32081	RITENUTE IRPEF					667,32				
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,19				
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,28					
IBAN					TOTALI	2.800,28	992,28			
						NETTO BUSTA				
						1.808,00				
	ONERI DED.	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF LORDA	DET. CONIU.	DET. IGLI	DET. ALTRI	DET. LAVORO	DET. ULTER.	DET. ONERI	IRPEF NETTA
MESE		2.539,28	667,32							667,32
ANNO		40.465,38	12.493,82							12.493,82
CONCUAGLIO										
	ANNO PREC.	MATURATO	GODUTO	RESIDUO	PROIEZIONE	ADD. REC. ANNO DOVUTA	ADD. COM. ANNO DOVUTA	IMPONIBILE 10% ANNO	TRATT. INTEGRATIVO ANNO	
FERIE	g	21,66	10,80	10,86	15,20					
PERMESSI						ADD. REC. ANNO TRATT.	ADD. COM. ANNO TRATT.	IMPONIBILE 10% CONC.	TRATT. INTEGRATIVO CONC.	
R.O.L.	h	46,66		46,66	56,00		76,82			
EX FEST.	h	26,66		26,66	32,00	IMPONIBILE INAIL MESE	IMPONIBILE CONTR. MESE	IMPONIBILE CONTR. ANNO	CONTRIBUTI ANNO	
FLESS.						2.800,00	2.800,00	44.158,00	4.064,96	
BANCA ORE						SITUAZIONE ANF	RETRIBUZIONE UTILE TFR	TFR MATURATO MESE	TFR SPETTANTE	
COMUNE ADDIZIONALI							2.800,00	193,41	85.738,85	

**Scritture contabili - Stralcio rilevazione contabile del welfare aziendale e del Libro Unico del Lavoro - Settembre 2022**

Per semplicità si ipotizza che il momento di acquisto dei buoni coincida con quello di consegna degli stessi ai dipendenti. Se i momenti sono differenti, sarebbe opportuno rilevare il costo non all'atto di acquisto dei buoni, ma quando si verifica il loro utilizzo, ossia alla loro consegna al dipendente. Pertanto si, dovrebbe utilizzare un conto transitorio acceso ai crediti che si chiude al momento dell'erogazione dei buoni, quando si rileva il relativo costo.

CE B 9 e)	SP C IV 1	DIVERSI BUONI ACQUISTO DIPENDENTI	10.09 a	BANCA C/C	450,00
CE B 9 e)		BUONI CARBURANTE DIPENDENTI			50,00
CE B 9 e)	SP C IV 1	ALTRI COSTI PERSONALE Rimborso utenze dipendente D.L. 115/22.	10.09 a	BANCA C/C	400,00
CE B 9 a)		DIVERSI SALARI	30.09 a	DIVERSI	2.800,00
CE B 9 a)		ABBUONI PASSIVI SU SALARI			0,09
	SP D 12		a	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	731,37
	SP D 13		a	INPS	260,72
	SP D 14		a	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	1.808,00
		Busta paga dipendenti mese settembre <sup>(1)</sup> .			

**Nota<sup>(1)</sup>** Le erogazioni welfare aziendale sono riportate in busta paga come indicazione ma **non devono essere rilevate nella registrazione contabile.**